

Convenzione per l'affidamento delle attività di assistenza tecnica alla programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio, certificazione e controllo degli interventi del Piano di Azione Coesione di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica - Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali

TRA

il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica - Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali (di seguito MiSE-DGIAI), Codice fiscale 80230390587, per il quale interviene, il Direttore Generale pro-tempore Dott. Carlo Sappino, domiciliato in Roma, in ragione delle cariche ed agli effetti del presente atto, presso la sede del Ministero di Via Giorgione, n. 2/b

E

l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- di seguito Invitalia e/o Agenzia, con sede in Roma, via Calabria, n. 46, Codice fiscale: 05678721001, per la quale interviene il Dott. Domenico Arcuri, Amministratore Delegato,

Premesso che:

- il Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 (di seguito PON R&C), adottato con Decisione della Commissione europea (C(2007) 6889) del 21.12.2007 individua il MiSE-DGIAI come Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 59 de Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- il documento Piano di Azione Coesione (di seguito PAC) – Aggiornamento n. 2 - presentato dal Ministro per la Coesione Territoriale al Consiglio dei Ministri nella riunione dell'11 maggio 2012, e approvato dal CIPE con delibera n. 96 del 3 agosto 2012, prevede la riprogrammazione dei programmi operativi cofinanziati con i Fondi strutturali e gestiti dalle Amministrazioni centrali dello Stato con l'obiettivo principale di favorire la crescita e l'inclusione sociale, prevedendo la riprogrammazione di 1.781 milioni di euro derivanti dal PON Ricerca e Competitività 2007-2013 attraverso la riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale di cui alla legge 183/87;
- il Comitato di Sorveglianza, nella seduta del 15 giugno 2012, ha deliberato la riprogrammazione del PON R&C, successivamente approvata con decisione della Commissione europea del 31 ottobre 2012 (C(2012) 7629), sancendo l'adesione del MiSE-DGIAI al PAC mediante riduzione della quota di cofinanziamento nazionale, di cui alla legge 183/87, delle azioni di propria competenza del PON R&C finalizzata all'estensione temporale, settoriale e/o finanziaria di interventi già previsti dal PON R&C, nonché all'attivazione di nuovi interventi a favore della competitività e dell'innovazione delle imprese;
- il CIPE con delibera n. 113/2012 del 26 ottobre 2012 individua nell'Allegato 1, il MiSE-DGIAI come Amministrazione responsabile per l'attuazione degli interventi derivanti dalla riprogrammazione del PON R&C per un importo complessivo di 714,2 milioni di euro e relativi alle categorie "Autoimpiego e autoimprenditorialità", "Promozione sviluppo e innovazione imprese", "Promozione innovazione via domanda pubblica" e "Imprese";
- l'atto di modifica all'Atto interministeriale MIUR-MiSE per la gestione ed attuazione del PON R&C 2007-2013, prot. n. 9181, sottoscritto in data 6 dicembre 2012, che definisce compiti,

funzioni e responsabilità specifiche dell'Autorità di gestione e dell'Organismo Intermedio del PON R&C 2007-2013, ripartisce tra il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Ministero dello Sviluppo Economico sia le risorse finanziarie del PON, sia le risorse rivenienti dalla riprogrammazione del PON attribuite al PAC;

- il Capo Dipartimento del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) del MiSE, con nota n. 2288 del 20 febbraio 2013 individua il MiSE-DGIAI come Amministrazione titolare dell'attuazione dei suddetti interventi di cui alla citata delibera del CIPE n. 113/2012 del 26 ottobre 2012, nonché di ulteriori interventi relativi a specifiche "misure anticicliche" come definite nell'ambito del terzo aggiornamento del PAC "Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati", di dicembre 2012, portando le risorse finanziarie per interventi a titolarità MiSE-DGIAI del Piano di Azione Coesione a complessivi 1.092 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/87;
- le suddette risorse, pari a complessivi 1.092 milioni di euro, sono comprensive di una quota di risorse destinata ad attività di assistenza tecnica per le esigenze di gestione e attuazione del PAC, in coerenza con quanto previsto nel documento di riprogrammazione del PON R&C, come approvato nella sopra citata seduta del Comitato di Sorveglianza del 15 giugno 2012 e dalla Commissione europea e ai sensi di quanto previsto dalla nota del MiSE-DPS-DGPRUC prot. n. 8196 del 18/06/2012, avente ad oggetto "Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei Programmi Operativi" come rettificata dalla successiva nota prot. n. 0010206/2012 del 23 luglio 2012;
- Il Capo Dipartimento del MiSE-DPS, con decreto n. 7 del 19 febbraio 2013 individua altresì il MiSE-DGIAI come componente del Gruppo di Sorveglianza sull'Attuazione del PAC, in relazione agli interventi previsti nell'Allegato al medesimo decreto;
- l'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ha istituito una società per azioni denominata Sviluppo Italia Spa, con lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" e "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";
- l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 1/1999, come sostituito dall'art. 2 del D. Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3 e poi modificato dall'art. 1, comma 463 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dà facoltà alle Amministrazioni Centrali dello Stato di stipulare convenzioni con Sviluppo Italia Spa per la realizzazione delle attività proprie della Società, nonché delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche;
- l'articolo 1, commi 460 / 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa" e demanda al Ministro dello sviluppo economico l'individuazione - effettuata con decreto del 18 settembre 2007, con integrazioni e modifiche del 21 dicembre 2007 - degli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia medesima e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;
- la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi del richiamato articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indica l'Agenzia

“quale Ente strumentale dell’Amministrazione Centrale” (punto 2.1.1) su cui esercitare il “controllo analogo”;

- l’art. 2, comma 1, bis e ter, del decreto-legge 8 luglio 2010 n. 105, convertito in legge 13 agosto 2010, n. 129, prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico possa attribuire ad Invitalia, mediante Convenzione, le funzioni di assistenza tecnica e di accompagnamento relative all’attuazione dei programmi europei di propria competenza;
- con la Convenzione del 31/03/2011 il MiSE-DGIAI, in qualità di Organismo Intermedio del PON R&C, ha affidato ad Invitalia le attività di assistenza tecnica di cui all’Asse III “Assistenza tecnica e attività di accompagnamento” del PON R&C;
- l’Agenzia affianca il Ministero dello Sviluppo Economico nelle funzioni di governance ed è dunque un interlocutore costante per gli enti locali e per tutti gli attori pubblici e privati interessati alle iniziative di gestione di agevolazioni e incentivi alle imprese;
- l’art. 55 – bis, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, prevede che “Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell’Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all’articolo 90 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.”;
- il medesimo articolo 55 – bis, al comma 2 – bis, aggiunto dall’art. 29-bis, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, prevede che “Al fine di accelerare l’attuazione degli interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese finanziati con risorse nazionali, dell’Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per razionalizzare e rendere più efficienti le relative procedure di spesa, per i progetti finanziati con fondi europei le amministrazioni interessate possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, in qualità di centrale di committenza ai sensi degli articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell’ambito delle sue competenze istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di acquisto di beni e servizi.”;
- con nota prot. n. 7882/PCOM del 12/04/2013 Invitalia ha trasmesso al MiSE-DGIAI il piano pluriennale delle attività di cui al presente atto, relativo allo svolgimento delle attività di assistenza tecnica sul Piano di Azione Coesione, che la DGIAI ha approvato con nota prot. n.12988 del 12/04/2013, in cui per le attività di assistenza tecnica è previsto un fabbisogno finanziario pari a 16 milioni di euro;
- il suddetto importo è inferiore al limite del 3% delle risorse del PAC da destinare alle attività aggiuntive di assistenza tecnica, stabilito dalla sopra citata nota del MiSE-DPS-DGPRUC prot. n. 8196 del 18/06/2012, avente ad oggetto “Indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei

Programmi Operativi", come rettificata dalla successiva nota prot. N. 0010206/2012 del 23 luglio 2012;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Attività oggetto della Convenzione

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Con il presente atto sono regolati i rapporti tra il MiSE-DGIAI e l'Agenzia, per l'affidamento a quest'ultima delle attività di assistenza tecnica di cui al successivo comma 3.
3. L'Agenzia si impegna a realizzare le attività di supporto tecnico alle competenti strutture ministeriali nello svolgimento dei seguenti compiti:
 - programmazione, gestione e attuazione del programma di interventi di competenza del MiSE-DGIAI nell'ambito del PAC, al fine di assicurare la coerenza degli stessi con le finalità del Piano, con i profili di compatibilità con le norme nazionali e comunitarie applicabili e nella logica della continuità con gli interventi previsti nel PON R&C, ivi inclusi la definizione e l'eventuale periodico aggiornamento dei risultati attesi, dei relativi indicatori e delle azioni per conseguirli;
 - definizione degli strumenti di attuazione dei suddetti interventi, mediante eventuale adeguamento degli strumenti di attuazione del PON R&C, ovvero mediante definizione di specifici regimi di aiuto e delle relative modalità di notifica o comunicazione, nonché delle altre modalità attuative derivanti dalle esigenze di finanziamento dei soggetti pubblici e privati individuati come beneficiari del PAC;
 - definizione delle procedure di gestione e controllo e delle conseguenti modalità organizzative delle strutture coinvolte, in coerenza con la Relazione illustrativa del Sistema di gestione e controllo del PON R&C e con quanto previsto dalle indicazioni fornite in materia dalla delibera CIPE n. 113/2012 del 26 ottobre 2012, dalle indicazioni del MiSE-DPS (cfr. note n. 8196 del 18/06/2012 e n. 2288 del 20 febbraio 2013) e del MEF-RGS-IGRUE (cfr. nota n. 29497 del 6 aprile 2012 relativa a "Procedure per l'utilizzo delle risorse destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione", come integrata dalla nota n. 9307 del 31 gennaio 2013 e n. 13085 del 13 febbraio 2013 e relativi allegati);
 - predisposizione dei piani annuali indicativi di attuazione e delle relazioni annuali del PAC, di cui alla delibera CIPE n. 113/2012 del 26 ottobre 2012 e alla nota MiSE-DPS n. 2288 del 20 febbraio 2013;
 - definizione delle procedure attuative e gestione di eventuali nuovi strumenti attuativi del PAC a diretta gestione del MiSE-DGIAI e eventuale attività di informazione e accompagnamento ai potenziali beneficiari;
 - monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi da inviare, secondo le scadenze previste al Sistema Unitario di Monitoraggio – BDU, presso il MEF-RGS-

IGRUE, utilizzando le modalità e le procedure di colloquio informatico previste dallo stesso IGRUE;

- effettuazione dei controlli sulla regolarità delle spese sostenute previsti dalla normativa vigente, ivi compresi i controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile e controlli fisici "in loco", secondo modalità coerenti con quelle previste per il PON R&C, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2006;
- rendicontazione e certificazione delle spese e predisposizione delle relative domande di pagamento al MiSE-DPS e al MEF-RGS-IGRUE secondo le procedure e modalità definite da quest'ultimo con nota n. 13085 del 13 febbraio 2013 e ss.mm.ii.;
- gestione dei flussi finanziari ed individuazione di eventuali specifiche procedure e sistemi di contabilità separata delle risorse del PAC, nell'ambito della contabilità speciale del MiSE-DGIAI, in relazione alle erogazioni ai beneficiari e alla ricezione dei pagamenti da parte del MEF-RGS-IGRUE a titolo di anticipazione e/o di rimborsi a fronte delle spese sostenute;
- coordinamento periodico con le attività di monitoraggio finanziario e di certificazione del PON R&C, al fine di assicurare il più efficiente utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, anche mediante la definizione nel PAC di un parco progetti coerenti con i criteri di ammissibilità al PON R&C, nella logica della costituzione di un adeguato "overbooking" di progetti;
- attività di chiusura finanziaria degli interventi del PON R&C, previsti anche dal PAC, oltre la data di ammissibilità delle spese ai Fondi strutturali 2007-2013, previste per l'assistenza tecnica del programma cofinanziato, al fine di assicurare la presentazione ed il necessario aggiornamento delle dichiarazioni finali di spesa successivamente al 2015 e nei tempi e secondo le procedure previste dai regolamenti comunitari e le apposite linee guida della Commissione europea;
- attività di segreteria tecnica del MiSE-DGIAI in relazione agli adempimenti di coordinamento, monitoraggio, sorveglianza e indirizzo del Gruppo di Sorveglianza sull'Attuazione del PAC, ai sensi di quanto previsto dal sopra citato decreto del Capo Dipartimento n. 7 del 19 febbraio 2013;
- supporto all'avvio della programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020 nella logica della continuità con gli interventi avviati nel PAC e nel PON R&C.

4. Per l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, l'Agenzia utilizza apposite strutture organizzative dedicate e composte da risorse dotate delle idonee competenze specialistiche in materia di assistenza tecnica ai programmi comunitari.

5. Per lo svolgimento delle attività l'Agenzia si avvale, nell'ambito delle strutture organizzative di cui al comma precedente del presente articolo, del proprio personale interno, delle sue società interamente controllate e del personale di queste ultime, nonché di consulenze specialistiche e di prestatori di beni e servizi (soggetti terzi), nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

6. Entro 30 giorni dalla stipula, l'Agenzia comunica al MiSE-DGIAI i responsabili per le attività previste dalla presente Convenzione, nonché la struttura organizzativa e la relativa composizione del gruppo di lavoro previsto, in termini di numero di risorse interne e livello contrattuale.

7. Le attività di cui al presente atto sono svolte anche mediante una presenza continuativa, di parte del personale dell'Agenzia ad esse dedicato, presso le strutture del MiSE DGIAI.

Articolo 2 - Piani di attività

1. Entro il 28 febbraio di ciascun anno per la durata di cui al successivo art. 7, l'Agenzia presenta un piano operativo annuale delle attività, soggetto ad approvazione formale da parte del MiSE-DGIAI, articolato nelle attività previste tra quelle di cui al comma 3 dell'articolo 1, con l'indicazione delle corrispondenti previsioni di spesa e il numero delle risorse professionali assegnate (espresso *in full time equivalent*), il relativo inquadramento contrattuale e con indicazione nominativa del personale con indicazione di quello impegnato presso le strutture del MiSE-DGIAI.

2. Le risorse professionali di cui al punto precedente potranno essere integrate e/o sostituite sulla base di eventuali esigenze operative del MiSE-DGIAI connesse alla gestione degli interventi in corso, ovvero all'avvio di nuovi interventi, nonché ad ulteriori esigenze connesse all'adeguamento delle procedure di gestione e controllo del PAC.

3. Con riferimento all'anno 2013, il relativo piano annuale è presentato entro 30 giorni dalla stipula del presente atto.

Articolo 3 - Corrispettivo per le attività svolte

1. Per le attività oggetto della presente Convenzione di cui all'art. 1, è riconosciuto un corrispettivo, individuato sulla base del piano pluriennale di attività richiamato in premessa massimo pari a 16 milioni di euro, comprensivo dell'IVA calcolata in base all'aliquota vigente al momento dell'emissione di ciascuna fattura da parte dell'Agenzia, a valere sulle risorse nazionali del Fondo di rotazione di cui alla L. 183/87 della linea di intervento di Assistenza tecnica del PAC nell'ambito degli interventi di competenza del MiSE-DGIAI, di cui alla delibera CIPE n. 113/2012 del 26 ottobre 2012 e della nota del MiSE-DPS n. 2288 del 20 febbraio 2013.

Articolo 4 - Modalità di pagamento

1. All'approvazione del piano di attività per l'annualità 2013, il MiSE-DGIAI corrisponde all'Agenzia un importo nella misura massima del 20% dell'ammontare complessivo di cui all'art. 3.

2. Per il pagamento delle successive quote di corrispettivo, l'Agenzia presenta una documentata rendicontazione a dimostrazione delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività realizzate. Il totale della spesa rendicontata può comprendere fino ad un massimo del 15% di spese generali sostenute per lo svolgimento delle attività; tali spese generali sono quelle risultanti dall'ultimo bilancio approvato e vengono determinate quale incidenza percentuale di detti costi sui ricavi della Società.

3. Tale rendicontazione deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento all'anno precedente ed articolata con riferimento alle azioni ed alle relative categorie di spese ammissibili indicate nel precedente programma annuale di attività. La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2018 e comunque in coerenza con i termini che saranno fissati dal MEF-IGRUE in relazione alla presentazione delle domande finali di pagamento relative al PAC.

4. La rendicontazione, ai fini della liquidazione dei corrispettivi, sarà articolata per le seguenti categorie di spesa:

- costi del personale con indicazione nominativa, livello di inquadramento, percentuale di utilizzo (espressa in *full time equivalent*) e ore/giornate imputate alla commessa, costo imputato alla commessa e indicazione di eventuali costi di trasferta;
- acquisizione di beni e servizi;
- spese generali, con indicazione delle modalità di calcolo ed imputazione delle stesse alla commessa.

Relativamente all'acquisizione di beni e servizi, Invitalia dovrà:

- fornire l'elenco analitico dei titoli di spesa e relativi importi;
- specificare le modalità di acquisizione dei beni e servizi.

5. Congiuntamente alle rendicontazioni di cui al precedente comma, l'Agenzia presenta relazioni annuali dettagliate sulle attività svolte.

6. Tutta la rendicontazione sarà oggetto di certificazione, sottoscritta dal Legale rappresentante e certificata da un revisore dei conti regolarmente iscritto nell'Albo dei revisori di cui al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28; i relativi costi documentati potranno essere rendicontati nell'ambito della presente convenzione.

7. La documentazione di spesa è conservata presso l'Agenzia per non meno di dieci anni dal completamento di tutti gli adempimenti relativi al PAC ed è resa disponibile, a richiesta, per gli accertamenti e verifiche da parte del MiSE-DGIAI e degli organismi nazionali preposti al controllo.

8. Il totale complessivo dei pagamenti, comprensivo della quota di cui al comma 1 del presente articolo, è effettuato nella misura massima dell'80% degli importi di cui all'art. 3. Il pagamento del saldo residuo è disposto a dimostrazione delle spese complessivamente sostenute a conclusione delle attività svolte.

Art. 5 – Eventuali restituzioni e modalità di recupero

1. In caso di erogazione di somme non dovute, imputabili al mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla Convenzione, addebitabili ad Invitalia, questa si impegna a restituire tempestivamente le risorse percepite al MiSE-DGIAI.

2. Invitalia è tenuta altresì alla restituzione delle somme percepite nei casi espressamente previsti dalla normativa nazionale e comunitaria e dalla presente Convenzione.

3. Il MiSE-DGIAI si rivarrà, in tali casi, sulle quote di corrispettivo ancora da erogare in forza della presente Convenzione e sulle altre somme che, in dipendenza da qualunque rapporto tra le parti, siano dovute ad Invitalia da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. In difetto, si procederà al recupero mediante ruolo delle risorse finanziarie al MiSE-DGIAI in virtù della presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 46/1999.

Art. 6 – Interruzione

1. Nei casi di interruzione delle attività, per cause non imputabili a Invitalia, il MiSE-DGIAI, a seguito delle opportune valutazioni, erogherà il corrispettivo spettante, commisurato ai costi sostenuti e agli impegni già assunti formalmente.

2. L'eventuale importo erogato ad Invitalia e non rendicontato che risulti eccedente a seguito dell'interruzione dovrà essere rimborsato.

Art. 7 - Durata

1. La presente Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2017 e, comunque, fino al completamento delle attività e degli adempimenti in capo al MiSE-DGIAI in relazione al PAC.

Art. 8 - Modifiche

1. Eventuali modifiche della presente Convenzione sono concordate tra le parti e formalizzate mediante atto scritto.

Art. 9 - Riservatezza

1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'Agenzia viene a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, l'Agenzia si obbliga ad adottare, con i propri dipendenti e consulenti, tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

Art. 10 - Diritto di recesso

1. Il MiSE-DGIAI può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti dell'Agenzia, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività, intervengano fatti e provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della medesima Convenzione e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine. In tale ipotesi saranno riconosciute all'Agenzia le spese sostenute alla data di comunicazione scritta del recesso, nonché quelle che, anche se non materialmente effettuate, risultino già vincolate.

Art. 11 - Consenso al trattamento dei dati

1. Le parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 - Controversie

1. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Roma.

Art. 13 - Rinvio a norme

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Art. 14 - Efficacia della Convenzione

1. La presente Convenzione entrerà in vigore solo dopo le intervenute prescritte approvazioni e registrazioni di legge.

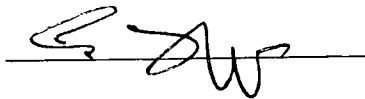
2. La presente Convenzione è redatta in tre originali, dei quali due per il MiSE-DGIAI ed uno per Invitalia.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 15/04/2013

Per il Ministero dello Sviluppo Economico

Dott. Carlo Sappino



Per l'Agenzia

Dott. Domenico Arcuri



